

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 26/01/2011 n. 581

d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1

Il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che la scelta del Comune di accollarsi il pagamento degli oneri spettanti al gestore uscente, "non ostacolata dal dato normativo, è giustificata sia dalla ricaduta positiva sul margine di profitto dei concorrenti che favorisce la più ampia partecipazione sia, soprattutto, dalla cogente esigenza di attivare tempestivamente le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi aggiudicatari, procedure altrimenti paralizzate, con chiara violazione del disposto normativo al riguardo, dal contenzioso insorto con i gestori uscenti e dalla conseguente impossibilità di accollare ai vincitori delle gare un onere economico non definito".